

# COMUNE DI MOZZAGROGNA

(Provincia di Chieti)

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CCDI ECONOMICO ANNO 2024

### MODULO 1: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

#### Sezione I – Risorse stabili

##### Risorse storiche

<b>Unico importo consolidato art.67, comma 1, CCNL 21.05.2018</b>	29.397,29€
---	------------

##### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

<b>Risorse art.67, comma 2, lettera a), CCNL 21.05.2018</b> Trattasi di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015. Tale importo, pari ad € 1.414,40 (n.17 dipendenti x € 83,20), è escluso dal limite 2016 ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21.05.2018.	499,20 €
<b>Risorse art.67, comma 2, lettera b), CCNL 21.05.2018</b> Trattasi di un importo previsto per aggiornare i cosiddetti valori differenziali delle PEO (vedi parere ARAN n. 2681/2019 del 05/04/2019). Tale importo, relativo all'anno 2019, è escluso dal limite 2016 ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21.05.2018.	242,45 €
<b>Risorse art. 67, comma 2, lettera c), CCNL 21.05.2018</b> Trattasi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più erogati al personale cessato dal servizio, comprensivo del rateo di 13 <sup>^</sup> mensilità. Tale importo riguarda la situazione al 31.12.2022 poichè, per espressa previsione della stessa norma, l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera ed in ragione d'anno. Ne consegue che, gli importi interi corrispondenti alle cessazioni che si sono verificatesi nel 2022, sono inseriti nel 2023 tra le risorse stabili mentre, gli importi inerenti alle frazioni delle mensilità residuali tra la data di cessazione ed il 31.12.2022, sono considerati una tantum ed inseriti, ai sensi dell'art.67, comma 3, lettera d), del CCNL 21.05.2018, tra le risorse variabili del fondo 2023.	1.083,55 €
<b>Risorse art.79, comma 1, lettera b), CCNL 16.11.2022</b> Trattasi di un importo, su base annua, di € 84,50 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2018, che decorre dal 01.01.2021 e produce effetti a valere dall'anno 2023 (vedi comma 5). Tale importo, pari ad € 1.183,00 (n.14 dipendenti x € 84,50), è escluso dal limite 2016 ai sensi dell'art. 79, comma 6, CCNL 16.11.2022	422,50 €
<b>Risorse art.79, comma 1, lettera d), CCNL 16.11.2022</b> Trattasi di un importo previsto per aggiornare i cosiddetti valori differenziali delle PEO (vedi parere ARAN CFL 174). Tale importo, relativo alla situazione al 01/01/2021, è escluso dal limite 2016 ai sensi dell'art. 79, comma 6, CCNL 16.11.2022	334,75 €

<p><b>Risorse art.79, comma 1bis, CCNL 16.11.2022</b>  Trattasi di un importo relativo alla quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale.  Tale importo è escluso dal limite 2016 ai sensi dell'art. 79, comma 6, CCNL 16.11.2022.</p>	562,45 €
--	----------

<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>32.542,19 €</b>
-------------------------------	--------------------

## Sezione II – Risorse variabili.

<p><b>Risorse art.67, comma 3, lettera c), CCNL 21.05.2018</b>  Trattasi delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale. Nel caso di specie l'importo, stimato sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili di Settore, riguarda le risorse ex art.67, comma 2, lettera c), CCNL 21.05.2018, inerente gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 D.Lgs. n.50/2016 ed i compensi ISTAT. La prima componente è esclusa dal limite 2016 (vedasi la circolare MEF n.17/2015, l'art.1, comma 526, della L. n.205/2017 e la delibera della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n.6/SEZAUT/201/QMIG del 10.04.2018). Quanto ai compensi Istat, l'art.70-ter, comma 2, del CCNL 21.05.2018 dispone che, la copertura finanziaria, è assicurata esclusivamente con il contributo erogato dall'istituto stesso e, pertanto, anche tale componente può ritenersi esclusa dal limite 2016.</p>	10.000,00 €
<p><b>Risorse art. 67, comma 3, lettera d), CCNL 21.05.2018</b>  Trattasi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più erogati al personale cessato da servizio nel corso del 2022, comprensivo del rateo di 13<sup>^</sup> mensilità.  Tale importo è costituito dalle frazioni delle mensilità residuali tra la data di cessazione ed il 31.12.2022 e viene considerato una tantum tra le risorse variabili del fondo 2023.</p>	- €
<p><b>Risorse art.79, comma 2, lettera b), CCNL 16.11.2022</b>  Trattasi delle risorse che in sede di contrattazione integrativa gli enti possono prevedere, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima su base annua dell'1,20% del monte salari riferito all'anno 1997 (€ 465.461,87 x 1,20%).</p>	- €
<p><b>Risorse art.79, comma 3, CCNL 16.11.2022</b>  Trattasi delle risorse che, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 604, Legge n. 234/2021, gli enti possono prevedere, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima su base annua dell'0,22% del monte salari riferito all'anno 2018. Gli enti ripartiscono tali risorse in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 tra fondo e P.O. Tali risorse, per espressa previsione del comma 3, sono escluse dal limite 2016.</p>	83,58 €
<p><b>Risorse art.79, comma 5, CCNL 16.11.2022 (UNA TANTUM)</b>  Trattasi delle risorse relative alle quote degli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (€ 84,50 per dipendente) e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 (0,22% monte salari 2018). Tali risorse sono computate quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo 2023. Tale importo è escluso dal limite 2016.</p>	-

<b>Risorse art.79, comma 2, lettera d), CCNL 16.11.2022</b> Trattasi delle risorse derivanti dai risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo, relativo all'anno 2022, confluisce tra le risorse variabili del fondo 2023. Tale importo è escluso dal limite 2016.	- €
---	-----

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>10.083,58 €</b>
---------------------------------	--------------------

### Sezione III – Decurtazioni del fondo.

Descrizione	Importo
Decurtazione consolidata	0
Decurtazione art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017	16.703,07 €
<b>Totale decurtazione operata</b>	<b>16.703,07 €</b>

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni)	15.839,12 €
Risorse variabili	10.083,58 €
Fondo lavoro straordinario art. 14 comma 1 CCNL 1.04.1999	-€
<b>Totale</b>	<b>25.922,70 €</b>

### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## MODULO 2: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

### Sezione I° - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Indennità comparto	1.558,44
Progressioni orizzontali	5.333,92
<b>Totale</b>	<b>6.892,36</b>

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

Descrizione	Importo
Incentivazione performance individuale	1.080,34
Attribuzione di nuovi differenziali stipendiali (PEO)	
Indennità correlate condizioni lavoro	750,00
Indennità servizio esterno	1.200,00
Compenso specifiche responsabilità	3.500,00
Indennità di funzione	2.000,00
Indennità mancata fruizione riposo settimanale	500,00
Incentivi per funzioni tecniche	8.000,00
Compensi ISTAT	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>19.030,34</b>

### Sezione III - Destinazioni ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	6.892,36
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	19.030,34
Totale	25.922.70

## Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

### a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con la quota del fondo avente carattere di certezza e stabilità in quanto, mentre le risorse necessarie per il finanziamento della spesa fissa ammontano ad € 6.892,36 (indennità comparto e progressioni orizzontali), le risorse stabili ammontano ad € 32.542,19 al lordo delle decurtazioni da operare pari ad € 16.703,07.

### b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

L'erogazione degli incentivi economici al personale risulta disciplinata sia dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, sia dal contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale (CCDILT) sottoscritto il 28.09.2023, detto CCDILT è gestito in forma associata tra i Comuni di Mozzagrogna, Paglieta e Treglio, ai quali si è aggiunto dall'1.01.2021 anche il Comune di Frisa, tramite l'Ufficio Unico del Personale (UUP), e sia dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tali atti, conformi alle leggi di riforma del lavoro pubblico e, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.150/2009, prevedono che i relativi incentivi economici vengano attribuiti in modo selettivo.

### c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo (progressioni orizzontali).

Il contratto, per l'anno 2024, non prevede l'attribuzione di nuove PEO. Il contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale (CCDILT), sottoscritto il 28.09.2023, prevede chiaramente che le PEO sono attribuite, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, comunque non superiore al 50% del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il CCDI economico che prevede l'attivazione dell'istituto. Per accedere alla PEO il dipendente deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi. L'attribuzione delle nuove PEO avviene mediante apposite graduatorie di area redatte sulla base della disciplina recata dal CCDILT sottoscritto il 28.09.2023.

Si attesta, pertanto, la coerenza della disciplina del CCDI economico con quanto stabilito nel CCDI normativo di livello territoriale (CCDILT), sottoscritto il 28.09.2023, in relazione al principio di selettività delle progressioni economiche.

## Modulo 3 - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

### Sezione 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2024	Differenza
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni di legge)	€ 15.511,02	€ 15.839,12	+ € 328,10
Risorse variabili	€ 1.012,16	€ 10.083,58	+ € 9.071,42

			--
<b>Totale</b>	<b>€ 16.523,18</b>	<b>€ 25.922,70</b>	<b>+ € 9.399,52</b>

## **MODULO 4: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.**

### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione.**

Con determinazione n. 1/36 39/2/2024 si è provveduto a quantificare in via provvisoria il fondo per l'anno 2024 imputando la relativa spesa di € 25.922,70 come segue:

- quanto a presunte € 5.333,92 inerente alle progressioni economiche all'interno delle categorie, sugli ordinari capitoli per le retribuzioni al personale;
- quanto a presunte €1.558,44 inerente alla quota dell'indennità di comparto a carico delle risorse decentrate, sugli ordinari capitoli per le retribuzioni al personale;
- quanto ad € 8.000,00 inerente agli incentivi per funzioni tecniche, sull'apposito capitolo all'uopo previsto (cap. 154/1);
- quanto ad € 2.000,00 inerente agli incentivi ISTAT, sull'apposito capitolo all'uopo previsto (cap. 112);
- quanto ad € 9.030,34 inerente ai restanti istituti del trattamento economico accessorio finanziati tramite le risorse decentrate, da destinare sull'apposito capitolo 2446.

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa nell'utilizzo delle risorse decentrate imposte dalla legge e dal CCNL di comparto, vengono effettuate annualmente attente verifiche delle allocazioni di bilancio.

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente (rectius ora anno 2016) risulta rispettato.**

Si dà atto che il fondo per l'anno 2024 (€ 25.922,70), al netto dell'importo destinato ad incentivare le funzioni tecniche e compensi ISTAT (€ 10.000,00), di quello relativo all'art. 67, comma 1, lett. a) del CCNL 21.05.2018 (€ 499,20), di quello relativo ai differenziali PEO (€ 242,45), di quello relativo alle risorse di cui:

- art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022 € 422,50;
- art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022 € 334,75;
- art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022 € 83,58;

ammonta ad € 30.480,84

Detto ammontare supera quello del fondo per l'anno 2016, pari ad € 13.777,77. Viene, pertanto, operato una decurtazione di € 16.703,07 in modo che: € 30.480,84 - € 16.703,07 = € 13.777,77. Il limite al trattamento economico accessorio, pertanto, viene rispettato.

Si evidenzia, infatti, che:

l'importo del fondo è stato decurtato per rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2017 che all'art. 23, comma 2, dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 dispone: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

in data 27.04.2020 sulla G.U. n. 108 è stato pubblicato il D.M. 17.03.2020 ad oggetto: " *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, c. 2) e cioè dal 20 aprile 2020;

nelle premesse, in merito al limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il citato decreto ministeriale contiene l'importante specificazione secondo cui: " *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018*", ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33;

in data 13.05.2021 è stata emanata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica esplicativa del citato decreto ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11.09.2020.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.**

Con riferimento alla verifica delle disponibilità finanziarie occorrenti per il fondo 2024, con determina n. 1/36 del 29/2/2024 prevede che la spesa di € 25.922,70 va allocata sugli appositi capitoli del bilancio pluriennale 2024/2026, l'annualità relativa è il 2024.

Si dà atto, quindi, della regolare copertura di tutti i costi diretti e dell'inesistenza di costi indiretti.

Inoltre, si evidenzia che:

- il fondo è stato previsto al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente ma, questi, trovano comunque copertura nelle apposite voci di bilancio;
- per il corrente anno si prevede l'utilizzo di personale con rapporto di lavoro flessibile o comandato, gli eventuali emolumenti loro erogati a titolo di trattamento economico accessorio graveranno parimenti sulle risorse ordinarie del fondo, senza determinare nuove o maggiori spese;
- essendo il numero dei potenziali destinatari del fondo pari a 6 unità il beneficio economico pro-capite atteso, comprensivo anche delle destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa (comparto e PEO già attribuite), è mediamente quantificabile in € 4.420,53.

### **Trattamento accessorio del personale dipendente incaricato di posizione organizzativa**

Ricordato il tetto di spesa al trattamento accessorio, previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per cui " *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*"

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che " *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Visto il DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 che esplicita come " *il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*"

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce le seguenti indicazioni sull'adeguamento del limite del trattamento accessorio: " *Il Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018". Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di*

*riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'articolo 33"*

Richiamato l'art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018 per cui: *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."*

Nella programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026, inserita dapprima in termini finanziari nel DUP 2024/2026, approvato con delibera C.C. n. 20 del 28/11/2023, e successivamente confluita nel PIAO 2024/2026, approvato con delibera G.C. n. 14 del 27/2/2024, l'amministrazione ha quantificato per l'anno 2024, in aderenza alla previsione dell'art. 29, comma 1, del CCDI normativo stipulato in data 28.09.2023, la somma di € 32.467,31 oltre all'ulteriore somma relativa a quanto previsto dall'art. 79 CCNL 16.11.2022 (quota destinata alle P.O. relativa allo 0,22% monte salari 2018) quantificato in € 192,50 per l'anno 2024 da destinare al trattamento economico (retribuzione di posizione e di risultato) dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione.

Mozzagroga 16/5/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**f.to Silvestro Romagnoli**